



**COMUNE DI VIGANÒ**

(PROVINCIA DI LECCO)

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

*(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*

*in vigore dal 01/01/2007*

*adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2007*

# INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO .....	3
<b>Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE.....</b>	<b>3</b>
ART. 2 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO .....	3
ART. 3 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO.....	3
<b>Titolo II – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI .....</b>	<b>3</b>
ART. 4 - ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA.....	3
ART. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE.....	4
ART. 6 – ABITAZIONI CONCESSE IN USO .....	4
ART. 7 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE .....	5
ART. 8 - RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI .....	5
ART. 9 - ESENZIONI .....	6
<b>Titolo III – VERSAMENTI, RIMBORSI E DICHIARAZIONI .....</b>	<b>6</b>
ART. 10 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA .....	6
ART. 11 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI .....	7
ART. 12 - DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE .....	7
<b>Titolo IV – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.....</b>	<b>8</b>
ART. 13 - LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO SULLE AREE FABBRICABILI .....	8
ART. 14 - DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI .....	8
ART. 15 - COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI.....	9
ART. 16 – SANZIONI ED INTERESSI.....	9
ART. 17 – PAGAMENTO RATEALE .....	9
<b>Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>10</b>
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI .....	10
ART. 19 - RINVIO DINAMICO .....	10

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52, comma 1<sup>1</sup> e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina ed integra l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Scopo del presente regolamento consiste nel conseguire un maggiore livello di efficienza impositiva attraverso la migliore definizione della base imponibile e la semplificazione degli adempimenti e del procedimento di accertamento nonché attraverso il miglioramento del rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente.

## **Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE**

### **ART. 2 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO**

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico di cui al D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137), la cui categoria catastale sia diversa dalla A, la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18 arrotondando il risultato ottenuto alla mezza unità.

2. La tariffa d'estimo da assumere per la determinazione della rendita è quella di minore importo tra le tariffe previste nel gruppo catastale A della zona censuaria ove è situato l'immobile. La rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

### **ART. 3 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

## **Titolo II – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

### **ART. 4 - ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA**

1. Il competente organo comunale, con l'atto di determinazione delle aliquote,

<sup>1</sup> L'articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

oltre alle aliquote ridotte e/o agevolate per i casi previsti dalla normativa generale e dal presente regolamento, determina l'importo delle detrazioni e/o riduzioni d'imposta in aumento rispetto alle previsioni di legge.

## **ART. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica anche nei seguenti casi:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata<sup>2</sup>.
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;

2. Per le ipotesi previste al comma 1, lettere a), b), c), oltre all'aliquota prevista per l'abitazione principale, viene riconosciuta anche la relativa detrazione d'imposta.

## **ART. 6 – ABITAZIONI CONCESSE IN USO**

1. L'aliquota prevista per l'abitazione principale è estesa anche per:

- a) l'unità immobiliare (e relativa pertinenza) concessa in locazione, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che nella stessa acquisisca la residenza anagrafica;
- b) l'unità immobiliare (e relativa pertinenza) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado<sup>3</sup>, i quali la utilizzano come abitazione principale e che nella stessa acquisiscano la residenza anagrafica;

2. L'assimilazione all'abitazione principale prevista alla lettera a) del comma 1 opera limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentela ivi previsto con almeno un utilizzatore. Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela ivi previsto, non beneficiano dell'agevolazione.

3. In tali fattispecie la detrazione prevista per l'abitazione principale non è applicabile.

4. Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare di tale aliquota mediante apposita autocertificazione da presentare presso l'Ufficio Tributi. L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della seconda rata ICI. Essa, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I., il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

---

<sup>2</sup> Facoltà prevista dall'articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

<sup>3</sup> Rientrano nella previsione i genitori con i figli (parenti in linea retta di 1° grado) e i nonni con i nipoti (parenti in linea retta di 2° grado) nonché i fratelli/sorelle (parenti in linea collaterale e di 2° grado).

## ART. 7 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE <sup>4</sup>

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di abitazione principale, si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto <sup>5</sup>.

2. L'assimilazione di cui al comma precedente consente di beneficiare dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e di detrarre dall'imposta dovuta sulla pertinenza la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi di abitazione principale contemplati per espressa previsione di legge o di regolamento.

## ART. 8 - RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI <sup>6</sup>

1. La riduzione del 50% dell'imposta di cui all'articolo 8, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

- l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (e successive modificazioni ed integrazioni) <sup>7</sup>;
- il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

<sup>4</sup> **Art. 817 del Codice Civile.** Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha diritto reale sulla medesima.

<sup>5</sup> In applicazione dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del d.Lgs. n. 446/1997, il quale consente di "considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto".

<sup>6</sup> In applicazione dell'articolo 59, comma 1, lettera h), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

<sup>7</sup> **L'articolo 3 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)** è il seguente:

### **3. Definizione degli interventi edilizi.**

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (...).

3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi del Comune.

## ART. 9 - ESENZIONI

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 504/1992, si stabilisce che sono esenti dall'I.C.I. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, nonché dai consorzi tra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti<sup>8</sup>, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali<sup>9</sup>.

2. L'esenzione prevista al punto i), del comma 1, dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992<sup>10</sup>, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)<sup>11</sup>, si applica soltanto ai fabbricati, con esclusione dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, ed a condizione che i predetti enti, oltre che proprietari, siano anche utilizzatori<sup>12</sup>.

## Titolo III – VERSAMENTI, RIMBORSI E DICHIARAZIONI

### ART. 10 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA<sup>13</sup>

1. In aggiunta alle modalità di versamento dell'imposta tramite concessionario della riscossione previste dall'articolo 10, comma 3, del d.Lgs. n. 504/92, si stabilisce che i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili effettuati in autotassazione ovvero a seguito di provvedimento di accertamento e/o irrogazione sanzioni emesso dal Comune, sono eseguiti mediante:

- modello F24<sup>14</sup>;

<sup>8</sup> Si veda l'articolo 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>9</sup> Si veda la lettera b) del comma 1 dell'articolo 59 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

<sup>10</sup> **L'articolo 7, comma 1, lettera i), del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504**, è il seguente: "*Sono esenti dall'imposta: (...) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.*".

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460/1997.

<sup>12</sup> Si veda la lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come da ultimo sostituito dall'articolo 39, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione in oggetto si applica solamente alle attività indicate alla lettera i) "*che non abbiano esclusivamente natura commerciale*".

<sup>13</sup> L'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha abrogato l'articolo 59, comma 1, lettera n), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che dava facoltà ai comuni di stabilire autonome modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, in alternativa o in aggiunta al concessionario della riscossione. Tale facoltà resta valida in forza dell'articolo 52, comma 1, del d.Lgs. n. 446/97, relativo alla potestà regolamentare generale del comune, così come chiarito dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio del federalismo fiscale, con nota prot. n. 1184/2007 del 31 gennaio 2007.

- versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- tesoreria comunale;
- sistema bancario;

2. Sono considerati comunque validi, purché tempestivamente eseguiti alle prescritte scadenze, i versamenti eseguiti presso concessionario della riscossione non competente ed accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata.

3. Non si effettuano i versamenti se l'importo complessivo dell'imposta dovuta è inferiore a € 5,00 (cinque/00) (ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 296/2006).

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).

5. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

#### **ART. 11 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI** <sup>15</sup>

1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992.

2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2007 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.

3. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

#### **ART. 12 - DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE** <sup>16</sup>

1. A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali di cui all'articolo 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, accertata mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, viene soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10,

---

<sup>14</sup> Tale modalità è obbligatoria per legge e non può essere eliminata con regolamento. In base all'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i contribuenti hanno la facoltà di liquidare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e di versarla mediante modello F24, a prescindere dalla stipula da parte del Comune della convenzione con l'Agenzia delle entrate.

<sup>15</sup> In applicazione dell'articolo 59, comma 1, lettera i), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

<sup>16</sup> In attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.

comma 4, del d.Lgs. n. 504/1992;

2. Resta in ogni caso fermo, per il contribuente, l'obbligo di presentare la dichiarazione nei seguenti casi:

- quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis*, del d.Lgs. n. 463/1997 (modello unico informatico);
- presenza di riduzioni d'imposta.

## **TITOLO IV – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

### **ART. 13 - LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO SULLE AREE FABBRICABILI <sup>17</sup>**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

### **ART. 14 - DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Spetta alla Giunta Comunale la concreta determinazione dei valori medi delle aree fabbricabili sulla base dei seguenti criteri:

- individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;
- rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;
- determinazione di valori medi che tengano conto dell'indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per

---

<sup>17</sup> In applicazione dell'articolo 59, comma 1, lettera g), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

## **ART. 15 - COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI**

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662<sup>18</sup> e dell'articolo 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446/1997<sup>19</sup>, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari al 10% dell'entrata netta, accertata e riscossa, escluse sanzioni ed interessi, derivante dall'attività di accertamento dell'I.C.I. dell'anno precedente per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale dell'ufficio tributi.

3. Il fondo di cui ai precedenti commi verrà ripartito annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del conto consuntivo con apposita deliberazione.

4. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio personale successivamente alla deliberazione di ripartizione del fondo.

## **ART. 16 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni amministrative si rinvia ai D. Lgs. n. 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di 3 (tre) punti percentuali e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di 3 (tre) punti percentuali e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. La riscossione coattiva dell'Imposta, oltre eventuali sanzioni ed interessi avviene mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni e/o mediante ingiunzione fiscale di cui al R. D. 639/1910 nei termini previsti dalla legislazione vigente (art. 1, comma 163 della Legge 296/2006).

## **ART. 17 – PAGAMENTO RATEALE**

1. Le somme dovute a seguito dell'attività di controllo a titolo di maggiore

<sup>18</sup> L'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è il seguente: "57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria".

<sup>19</sup> L'articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è il seguente: "p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto."

imposta dovuta, sanzioni ed interessi complessivamente superiori a € 500,00, potranno, a seguito di richiesta formale del contribuente, essere dilazionate in 5 (cinque) rate bimestrali di uguale importo.

2. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura legale da pagarsi all'atto del versamento dell'ultima rata.

## **Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 dalla stessa data è abrogato il precedente "*Regolamento Comunale 'imposta comunale sugli immobili'*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 27/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e negli altri regolamenti comunali, nonché le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 19 - RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.